

Ciò premesso, si deve ritenere che le risultanze istruttorie complessivamente valutate provino in maniera indubbia il pieno coinvolgimento e la consapevolezza del Giommi nelle attività illecite poste in essere dall'organizzazione.

Inducono a questa conclusione svariati ed univoci elementi di prova, ed in particolare:

- la sistematicità e la macroscopica evidenza della reiterata violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori di cui si è già diffusamente parlato nell'esame dei capi sub A), B) C) F) H) dell'imputazione;
- la sistematicità delle operazioni di gestione illecita dei rifiuti come ricostruita in particolare nel capo sub C), costituenti l'unico "modus operandi" dell'organizzazione, tant'è che non è stata riscontrata neppure qualche operazione regolare di avvio corretto di rifiuti allo smaltimento o al recupero;
- lo stato dei luoghi dell'azienda (oggetto delle rilevazioni sia del personale ispettivo che del CT Iacucci), priva di strutture e/o macchinari deputati al recupero dei rifiuti (fatta eccezione per un trituratore e per l'impianto mobile della SET che come ampiamente dimostrato dall'istruttoria aveva l'unico scopo di declassificare alcune tipologie di rifiuti senza tuttavia alcun sostanziale trattamento degli stessi), a fronte di un'organizzazione la cui finalità si è rivelata essere, almeno per la gran parte (85%), proprio quella dell'avvio dei rifiuti pericolosi al recupero;
- la sproporzione tra i ricavi conseguiti per l'acquisizione dei rifiuti per l'avvio allo smaltimento rispetto ai modesti costi sostenuti per il recupero (grazie alla scelta costante di impianti inidonei), all'origine degli ingenti profitti conseguenti dalla Nuova Esa;
- la costante presenza dell'imputato Giommi all'interno dell'azienda provata sia dagli accessi degli investigatori (vedi deposizioni testi Urli, Ardone, Rella, Lagattola,) del CT Iacucci, del personale della Nuova Esa nonché, infine, dalle stesse dichiarazioni di Casarin Roberto (escusso con le garanzie dell'art 197 bis c.p.p.);
- le intercettazioni telefoniche, in particolare la n. 9998 del 17.04.03 tra Giommi e Casarin Roberto, dal cui tenore emerge chiaramente che il primo è informato delle attività illecite oggetto delle ispezioni di P.G. e si preoccupa del probabile pericolo di sequestro dell'impianto (telefonata della quale, in sede



d'interrogatorio, l'imputato non offre alcuna interpretazione diversa da quella che appare palese dal suo tenore; vedi verbale di interrogatorio dell'imputato acquisito all'udienza del 13.12.07);

- il suo ruolo di rappresentante legale ed il suo pieno coinvolgimento nella soluzione di tutte le problematiche inerenti alla gestione aziendale di cui era l'unico referente interno ed esterno (cfr. sul punto deposizione di Casarin Roberto che, pur precisando che il Giommi non espletava attività strettamente tecniche - quali l'attribuzione dei CER o la scelta delle partite da miscelare -, sottolineava come egli si rapportasse da un punto di vista tecnico con Murari e Marchesin, responsabili rispettivamente delle analisi e delle movimentazioni dei materiali, nonché con Casarin Roberto da un punto di vista commerciale);
- la sottoscrizione dei contratti con fornitori e destinatari finali nonché la verifica delle autorizzazioni di questi ultimi;
- i rapporti avuti con le autorità amministrative competenti, con cui si è sempre voluto rapportare personalmente nella sua veste formale e sostanziale di vertice dell'azienda, sia per l'acquisizione delle autorizzazioni sia anche in relazione alle diffide emesse dalla Provincia di Venezia (quali da ultimo quella del 3.12.02 in cui veniva contestata alla Nuova Esa l'inosservanza delle disposizioni in materia di miscelazione di rifiuti e l'attribuzione scorretta di CER in relazione alle miscele avviate al recupero) nonché con gli organi di PG alle cui attività ispettive ha voluto assistere costantemente ed ai quali, peraltro, ha prestato piena collaborazione in particolare per fornire i dati e documenti da essi richiesti;
- la comunicazione del 5.12.03 inviata da Nuova Esa all'ARPA di Ferrara nella quale si attestava che egli era "il nostro rappresentante legale che segue personalmente il settore ecologia", con ciò rendendo esplicita la sua competenza anche in ordine alle problematiche di applicazione della complessa normativa di settore;
- (sul punto Giommi si è limitato, in sede di suo interrogatorio, ad una generica negazione della paternità della firma senza tuttavia fornire alcuna prova a riguardo o chiederne una verifica peritale, e senza, peraltro, contestarne il contenuto sostanziale).



A fronte di dette oggettive univoche risultanze, appare pertanto non condivisibile la tesi difensiva volta a relegare il ruolo del Giommi a quello di mero rappresentante legale dedito solo a risolvere problematiche di tipo formale e al più finanziario, senza alcuna consapevolezza concreta delle attività effettivamente poste in essere all'interno della sua azienda. Invero, sebbene possa ritenersi accertato che egli non si occupasse direttamente delle questioni pratiche attinenti le modalità di miscelazione dei rifiuti, l'assegnazione dei CER, la predisposizione dei formulari accompagnatori dei rifiuti, la tenuta dei registri e la gestione del software, attività tutte svolte dai dipendenti incaricati, tuttavia tutte queste attività venivano realizzate sotto la sua diretta osservazione e vigilanza. In altre parole appare inverosimile che egli non abbia avuto consapevolezza della sistematica ed indiscriminata miscelazione illecita dei rifiuti e dell'avvio di essi al recupero in impianti inadeguati, stante l'abnormità di detta condotta gestionale rilevabile oggettivamente, considerato anche che detta attività ha rappresentato l'oggetto prevalente delle operazioni aziendali, da cui la società ha tratto gli ingenti profitti, senz'altro noti al Giommi.

Il fatto che lo stesso Giommi, infine, rappresenti a scopo difensivo (cfr. interrogatorio acquisito in atti) l'ipotesi che in Nuova Esa vi fosse la prassi, di cui egli si è dichiarato pienamente consapevole, di apporre da parte di altri la sua firma su atti e documenti rilevanti, lungi da costituire elemento logico per provare la sua estraneità alle condotte di illecita gestione aziendale (da lui attribuite solo a terzi), prova a parere del Collegio ulteriormente la sua dolosa partecipazione e la sua responsabilità nella abnorme condotta gestionale, anche a prescindere dal fatto che il suo ruolo apicale in azienda gli avrebbe dovuto imporre di far cessare detta prassi.

Infine non può costituire elemento a discolta il fatto, posto a fondamento della sua linea difensiva, che le Autorità Competenti abbiano sempre autorizzato l'attività della Nuova Esa senza particolari rilievi, nonostante le verifiche espletate delle autorità di controllo durante il periodo di sua operatività, poiché eventuali inerzie dei suddetti soggetti e persino di eventuali connivenze non può certo legittimare, neppure da un punto di vista soggettivo, la sistematica perpetuazione di condotte illecite.

CAPO P - Sebbene il delitto di cui all'art.416 c.p. e quello di cui all'art.53 bis del D.Lvo n.22/97 abbiano una struttura sostanzialmente simile riguardo alla sussistenza di un'organizzazione finalizzata alla realizzazione di attività illecite, vanno ravvisate alcune diversità, quali il bene giuridico protetto (l'ordine pubblico per l'associazione a delinquere, l'ambiente per la violazione dell'art.53 bis), la necessità dell'elemento

strutturale dell'esistenza di tre o più persone compartecipi del vincolo associativo per la sola associazione a delinquere, la necessità che i reati-fine del delitto associativo di cui all'art.416 c.p. siano a loro volta costituiti da delitti nonché il diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che nel caso dell'art.53 bis richiede la finalità del conseguimento dell'ingiusto profitto: diversità o rapporti di reciproca specialità che impongono di escludere l'assorbimento dell'uno nell'altro reato.

Fatta questa premessa, ritiene il Collegio che nel caso di Nuova Esa sia stata provata l'esistenza di una vera e propria associazione a delinquere avente ad oggetto la gestione illecita dei rifiuti. I delitti-fine si sono sostanziati nel reato di cui all'art 53 bis nonché nelle reiterate violazioni dell'art.52, D.Lvo n.22/97, di cui già si è trattato sub F) della imputazione.

Di tale associazione facevano parte, nei ruoli già indicati, Marchesin Lorenzo, Marchesin Francesco, Casarin Roberto, Casarin Moreno, Casarin Michele, e Murari Giandomenico (che hanno definito le loro posizioni con sentenze di applicazione della pena, irrevocabili ed acquisite al fascicolo del dibattimento), nonché Giommi Gianni, nella posizione apicale già riferita e con piena consapevolezza e compartecipazione a tutte le attività illecite poste in essere dal sodalizio criminale negli anni in contestazione, come si è già diffusamente evidenziato nell'analisi del capo N).

CAPO R - Riguardo a tale imputazione va dichiarato il ne bis in idem in ragione della sentenza n. 218/06 RG sent emessa dal Gip di Venezia in data 9.03.06, irrevocabile il 17.10.06

CAPO S - La sussistenza della contravvenzione contestata sub S) dell'imputazione risulta provata dagli accertamenti condotti dal teste di PG Ardone (nel corso del sopralluogo effettuato presso l'impianto di Marcon tra il 14 aprile ed il 5 maggio 2003), il quale rilevava che dalle attività di miscelazione ivi espletate si sprigionavano grandi quantità di polveri che fuoriuscivano anche da uno dei due ingressi del capannone sottolineando come non vi fosse alcun impianto di captazione idoneo ad evitare le immissioni di polveri nell'atmosfera. Rilevava altresì la presenza di forti odori di vario tipo, anche di solventi, che si sprigionavano dai diversi cumuli di miscele stoccati e movimentati nell'impianto (vedi deposizione del tenente Ardone, pag. 81 verbale stenotipico del 18 settembre 2007, il quale ricordava che il manovratore della ruspa gli aveva addirittura consigliato di indossare una mascherina,

dicendogli *“le conviene mettersi una mascherina, perché con tutte queste polveri è irrespirabile la situazione”*).

A riscontro di ciò vanno menzionati gli accertamenti del dott. Iacucci, compendati da corposo fascicolo fotografico, i quali evidenziano come presso l'insediamento mancasse qualsiasi dispositivo atto alla captazione ed abbattimento delle emissioni in atmosfera prodotte dalle operazioni di movimentazione, carico e scarico dei rifiuti. Altresì, i testi introdotti dalle parti civili (ad esempio il sindaco e l'assessore all'ambiente del Comune di Marcon ed il responsabile della polizia locale) hanno riferito in ordine alle reiterate segnalazioni di disagio pervenute dai cittadini proprio in relazione al problema degli odori nauseabondi ed insopportabili; mentre numerosi cittadini del comune di Marcon, residenti in zone prossime all'impianto, hanno testimoniato il loro grave disagio, manifestatosi con irritazioni degli occhi e delle vie aeree e con la necessità di chiudere porte e finestre delle abitazioni anche in periodo estivo, disagio che è proseguito sino alla cessazione dell'attività a seguito del sequestro dell'impianto (vedi in particolare deposizione di Aurelio Vanna e Medici Narciso). Va anche ricordato quanto riferito dal presidente della LIPU, Pamio Giampaolo (vedi udienza 19.11.2007), il quale raccontava come anche la popolazione faunistica della vicina oasi protetto abbia tratto giovamento dalla cessazione dell'attività. Tant'è che da quell'epoca hanno potuto riprendere regolarmente le escursioni delle scolaresche.

CAPITOLI T, U, V – Anche i reati ascritti ai predetti capi debbono ritenersi estinti per prescrizione.

CAPO W - I delitti di violazione dei sigilli, funzionale alla frode processuale, reati entrambi contestati nel capo W) dell'imputazione come violazione degli artt. 349 e 374 c.p., sussistono nella loro oggettività, emergendo dalle deposizioni del teste assistito Derisa Dzemajlj e dal teste Ardone, e di Luciano Schiavon, nonché dalle dichiarazioni di Zanatta Angelo, acquisite al dibattimento con il consenso delle parti, che dopo che i fusti di pentasolfuro di fosforo (la vicenda trae origine dal caso relativo al carico del camion rifiutato dalla Recuperi Pugliesi, di cui si è già ampiamente trattato) erano stati sequestrati dai carabinieri del NOE, i relativi sigilli erano stati violati, immettendosi all'interno materiale tipo ghiaino, al di sotto di uno strato superficiale di pentasolfuro.

Vanno però condivise le argomentazioni del PM quanto all'insufficiente prova del concorso morale di Giommi nel fatto, del tutto occasionale che, per quanto è emerso

in dibattimento, è stato realizzato dal Derisa Dzemajlj su disposizione del Casarin Moreno (vedi deposizione del Derisa Dzemajlj udienza del 26.10.2007, pagg.204 e ss.).

1.3 - Responsabilità degli Imputati

- **Giommi Gianni.** La responsabilità di Giommi Gianni in ordine ai capi d'imputazione sub A, B, C, F, H, N, P, S, T, U, V emerge in modo univoco dall'analisi condotta in relazione agli stessi cui in questa sede si fa integrale rinvio, sebbene per i capi B)- T)- U) -V) debba essere dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione. Riguardo al Capo sub R), si è già evidenziata l'improcedibilità dell'azione penale ex art 649 c.p.p. per essere l'imputato già stato giudicato per il medesimo reato con sentenza passata in giudicato. Riguardo, infine, ai delitti di cui al capo sub W), per quanto ivi già argomentato, si impone l'assoluzione ex art 530, comma 2° del Giommi non essendo emersa una prova certa della sua partecipazione ai reati. Venendo alla quantificazione delle pene nei confronti dell'imputato, ritiene il Collegio di non poter concedere allo stesso le attenuanti generiche in ragione dei suoi gravi precedenti penali e della eccezionale dimensione quantitativa e qualitativa degli illeciti perpetrati dalla Nuova Esa sotto la sua direzione; va invece affermata la sussistenza della recidiva solo reiterata ex art 99, 1° e 4° comma c.p.p., risultante de plano dal certificato aggiornato del casellario giudiziale. Ciò premesso, appare equo determinare la pena in complessivi anni 6 di reclusione, ritenuto più grave il delitto sub N), applicata la recidiva ritenuta e la continuazione tra tutti gli altri reati anche contravvenzionali, stante l'evidente unicità del fine criminoso (pena così determinata: pena base per il delitto sub N): mesi 36 di reclusione, aumentata a mesi 54 di reclusione per effetto della recidiva, ulteriormente aumentata: di mesi 7 di reclusione per la continuazione con il delitto sub P); di mesi 7 di reclusione per la continuazione con il delitto sub F); di complessivi gg 110 di reclusione per la continuazione con le contravvenzioni di cui ai capi sub A),C),H), ritenuti come ipotesi attuative dell'unica contravvenzione punita dall'art 51, commi 1° e 4°, Decreto Ronchi; infine, di ulteriori gg 10 per la continuazione con la contravvenzione di cui al capo S). Alla superiore condanna consegue l'applicazione delle seguenti pene accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici; interdizione dall'esercizio di professioni ed arti, che appare congruo determinare in anni 3;

interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ex lege di anni 6; incapacità di contrattare con la PA che appare congruo determinare nel massimo consentito di anni 3. Va impartito infine, ai sensi dell'art 260 D.lgs 152/06 (già previsto all'art 53 bis comma 4° decreto ronchi), l'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente.

Si riserva infine alla fase esecutiva l'eventuale applicazione del condono ai sensi della legge 241/06, non esperibile in questa sede per mancanza dei dati a ciò necessari.

- **Toresini Gilio.** Anche con riferimento alla posizione di Toresini Gilio, tratto a giudizio a titolo concorsuale per i soli detti sub N) e P), si impone un'assoluzione per non aver commesso i fatti ex art 530 comma 2° c.p.p. Per come emerso dall'istruttoria dibattimentale (vedi deposizioni degli ispettori di PG, in particolare m.llo Lagattolla, e dei dipendenti della nuova Esa) l'imputato Toresini aveva un mero ruolo di agente commerciale per conto della società, nel senso che egli si occupava di procacciare soggetti interessati a conferire rifiuti alla Nuova Esa. Per dette ragioni egli non partecipava ad alcuna delle fasi di gestione dei rifiuti realizzate dall'azienda, in cui peraltro non era pressoché mai presente, né aveva alcuna autonomia o capacità decisionale neppure in ordine alla determinazione dei prezzi da proporre agli eventuali clienti, e men che meno nella scelta dei siti di conferimento. Invero gli unici elementi a carico nei suoi confronti venivano tratti nella fase investigativa dall'ascolto di alcune telefonate intercorse tra lui e Casarin Roberto (in particolare quelle del 30.10.02 progressivo 716; del 4.11.02 progressivo 848; del 6.11.02 progressivo 993, del 12.11.02 progressivo 1256) che a parere del Collegio, invece, non assumono un rilievo sufficiente per fondare una affermazione certa ed al di là di ogni ragionevole dubbio della sua compartecipazione nei delitti contestatigli. Nella prima, infatti, sebbene traspaia una conoscenza da parte del Toresini delle problematiche sottese al carico diretto alla Recupero Pugliesi incidentato nel ravennate ed oggetto degli accertamenti dell'ARPAV, tuttavia il tenore della conversazione è tale da non consentire di affermare la sua effettiva conoscenza e compartecipazione alle attività illecite di Nuova Esa. Nella seconda, altresì, egli prospettava al Casarin solo l'opportunità di promuovere Nuova Esa nella zona del milanese, ed in particolare con riguardo ad un sito in cui erano stoccati fusti (forse contenenti

ceneri animali) per il quale sollecitava un sopralluogo da parte del primo, all'evidente fine di una acquisizione commerciale. Nella terza, di contenuto decisamente criptico e scarsamente comprensibile, i due interlocutori fanno riferimento ad un "mix" senza alcuna ulteriore specificazione, oggetto di dilavazione con acqua. Nella quarta, infine, in relazione ad un controllo del NOE alla GIT, Torcsini invita Casarin a contattare tale Vecchi per dargli "dei suggerimenti su come comportarsi", circostanza questa sostanzialmente poco significativa.

§. 2. - Servizi Costieri s.r.l.

2.1. - La Servizi Costieri S.r.l. esercente l'impianto sito in Via Righi in Maghera, era titolare dell'autorizzazione n. 58057, rilasciata il 15 dicembre 1999 dalla Provincia di Venezia, autorizzazione con la quale veniva consentito alla predetta società di compiere operazioni di stoccaggio provvisorio, di trattamento dei rifiuti, di miscelazione dei rifiuti, operazione da compiere al fine dello smaltimento all'interno dell'azienda.

In virtù della medesima autorizzazione l'attività di impresa continuava a partire dal primo giugno del 2003 con Ecoveneta S.p.A., a seguito della sottoscrizione di un contratto di affitto di azienda tra quest'ultima e la Servizi Costieri.

L'attività della Ecoveneta cessava definitivamente in data 8 marzo del 2004 con il sequestro dell'impianto, operato dal NOE di Venezia.

Stante l'unicità degli accertamenti investigativi riguardanti le due società (anche in questo caso concernenti i flussi di rifiuti gestiti da esse) e l'identità delle risultanze emerse riguardo ai due periodi di differente gestione, si rende opportuna la trattazione unitaria delle fattispecie contestate ai responsabili delle due società nonché l'esposizione riassuntiva delle emergenze istruttorie.

2.2. - Analisi dei capi di imputazione

Molte delle problematiche sottese alle contestazioni formulate nei confronti degli imputati che operavano nella Servizi Costieri sono comuni a quelle già affrontate in relazione alla Nuova Esa e, pertanto, in questa sede si farà anche rinvio a quanto già ivi esposto, con sintetici richiami.

Va premesso che i capi D) ed E) hanno ad oggetto la medesima contestazione nei confronti delle due società, vale a dire la sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 13 dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto n.58057 del 15 dicembre 1999.

Analogamente i capi I) e K) hanno, invece, a oggetto la violazione della prescrizione dell'art. 27 della suddetta autorizzazione imputata alle due società in relazione ai periodi di rispettiva gestione dell'impianto di via Righi.

Come si è già esplicitato in occasione della disamina della contravvenzione di cui all'art. 51 commi 1 e 4 del decreto Ronchi, allorché si è trattato della Nuova Esa, poiché si ritiene che differenti momenti gestori dell'attività di impresa posti in essere in violazione sistematica delle singole prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo (che peraltro è rimasto unico sotto la gestione di entrambe le società) debbano essere considerate come momenti attuativi dell'unitaria condotta punita dalla fattispecie contravvenzionale citata, si ritiene opportuna di seguito la trattazione unitaria dei capi D, E, I e K che riguardano entrambe le società.

CAP I D, E, I, K - Servizi Costieri e Ecoveneta hanno operato in forza del già citato provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Provincia di Venezia in data 15 dicembre 1999 con protocollo 58057, il quale ai sensi dell'art.12 consentiva la possibilità di miscelazione tra singole partite di rifiuti, ma ai soli fini dello smaltimento presso l'impianto, tra le varie tipologie di rifiuti con le già viste prescrizioni, inerenti il rispetto della salute dell'uomo e la salvaguardia ambientale (e cioè senza rischi per le singole matrici ambientali, inconvenienti da rumori e odori senza danno per beni di interesse paesaggistico).

Al successivo art. 13 prescriveva, altresì, che la suddetta possibilità di miscelazione tra le singole partite fosse espletata previo accertamento preliminare da parte di un tecnico responsabile dell'impianto sulla scorta di verifiche analitiche e prove sperimentali su campioni sufficientemente rappresentativi delle singole partite, garantendo la compatibilità chimico-fisica delle singole partite miscelate, la possibilità di trattamento o smaltimento delle singole partite originarie confluite nelle miscele ed escludendo che dalle miscelazioni potesse derivare pregiudizio

all'efficacia del trattamento finale e alla sua sicurezza, nonché, emissioni incontrollabili e pericoli per la salute di addetti, popolazione ed ambiente.

Altresì all'art. 27 dell'autorizzazione si faceva carico alla ditta di verificare che i soggetti terzi cui i rifiuti erano avviati per le attività di smaltimento fossero muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa in materia.

Ciò premesso dall'istruttoria è emersa la frequente e reiterata violazione di entrambe le prescrizioni, atteso che anche presso l'impianto delle società in questione, si provvedeva a miscelare partite eterogenee di rifiuti senza alcuna motivazione razionale apparente e senza alcun preventivo trattamento, pregiudicando così la possibilità la possibilità di smaltimento delle partite dei singoli rifiuti confluiti nelle miscele, con pregiudizio per l'efficacia del trattamento finale dei rifiuti e con pericolo per la salute dell'ambiente e dell'uomo. Altresì l'istruttoria ha provato che anche le suddette società provvedevano a classificare le miscele ottenute con i cosiddetti CER di comodo, scelti anche in questo caso solo in virtù dell'impianto di conferimento finale e pregiudicando agli stessi la possibilità di conoscere le singole tipologie di rifiuti conferiti nelle miscele.

Inoltre, dall'istruttoria espletata, come si avrà modo di esplicitare più dettagliatamente, è risultato che le suddette società hanno avviato notevoli quantitativi di rifiuti, così come sopra gestiti, ad impianti di recupero non autorizzati a riceverli.

A siffatte conclusioni si perviene a seguito delle risultanze acquisite sia dalle deposizioni del personale di PG che ha espletato le indagini presso gli impianti sia dagli accertamenti, compiuti in loco, del CT del PM Iaccucci.

Precisamente il teste di PG, maresciallo Lagattolla del NOE di Venezia riferiva, nel corso del suo esame dibattimentale, di un primo controllo, risalente al mese di maggio del 2001, allorché emerse che circa 4 milioni di chili di rifiuti, costituiti da polveri di abbattimento fumi - giunti con causale D15 ed identificati dal CER 100203 - con provenienza dalla società Acciaierie Servola S.p.A. di Trieste, erano stati in seguito destinati abusivamente dalla Servizi Costieri al recupero presso gli impianti della C & C, tramite l'attribuzione del codice CER "di comodo" 100204.

Ebbene questo ultimo impianto, che operava in regime semplificato, non avrebbe mai potuto ricevere questi rifiuti, qualora fossero stati correttamente qualificati dai responsabili della Servizi Costieri con il codice corretto 100203.

L'attribuzione di un diverso codice, ha consentito, invece, non soltanto che l'impianto ricevesse il rifiuto ma che lo stesso venisse avviato al recupero.

Vi è stato poi un accesso compiuto dai carabinieri in data 27 novembre del 2002 presso la discarica gestita in Adria dalla Soceic S.a.s. (di cui Carlo VALLE era socio accomandatario) che era controllata dalla stessa Servizi Costieri S.r.l.

Detta società, in virtù dell'autorizzazione n. 11235 rilasciata il 5 marzo 2002 dalla Provincia di Rovigo, aveva la possibilità di ricevere unicamente rifiuti aventi caratteristiche di inerti. Del resto si trattava di una discarica del tipo 2B, nata esclusivamente per la messa a dimora dei rifiuti provenienti dalla bonifica industriale dell'acciaieria Sideradria, attigua alla discarica stessa.

Sin dal primo accesso è stato però evidente ai carabinieri che il materiale colà inviato da parte della Servizi Costieri era piuttosto costituito da residui provenienti dalla demolizione stradale – quali bitumi e asfalti - e rifiuti riconducibili ad attività di tipo industriale, ossia big bag contenenti polveri di abbattimento fumi e contenitori all'interno dei quali vi erano vernici e solventi (si veda il verbale di sequestro - faldone 34/61 - dove si dà atto dell'esistenza all'interno della discarica di tipologie di rifiuti incompatibili con le caratteristiche del sito ed in particolare: di barattoli in plastica contenenti residui di prodotti impiegati nell'attività di tinteggiatura, di scorie di acciaieria, di frammenti di asfalto, di residui di conglomerati bituminosi derivanti da demolizioni stradali). Tali circostanze hanno poi trovato ulteriore riscontro nell'indagine analitica effettuata dagli inquirenti in relazione ai formulari relativi al conferimento dei rifiuti all'impianto da parte proprio della Servizi Costieri (si veda documenti nel sottofascicolo D8 del faldone 33/61).

A riscontro di questa attività di controllo a carattere generale, compiuta dai carabinieri sin dal 2001, vanno poi menzionate le risultanze dell'accesso effettuato a partire dal mese di giugno del 2003 dal dott. Iacucci (vedi consulenza acquisita al fascicolo del dibattimento, con allegato corposo fascicolo fotografico, deposizione del 29 ottobre 2007).



In occasione di detto sopralluogo – che è avvenuto quando già era operativo il contratto di affitto di azienda con la Ecoveneta - lo stesso riscontrava come la struttura mancasse di qualsiasi impianto tecnologico attraverso cui poter realizzare processi di recupero dei rifiuti gestiti. Infatti, rilevava il CT come fossero in funzione soltanto una parte dei macchinari presenti, cioè una sezione di travaso delle sostanze liquide dai contenitori ed una sezione di sconfezionamento e di triturazione. Mancava del tutto un impianto di inertizzazione mediante trattamento fisico (cioè a dire un impianto che, grazie all'uso di inertizzanti, realizzasse dei conglomerati); un impianto di trattamento aeriformi; un impianto di lavaggio dei materiali; un impianto di destinazione delle miscele liquide ovvero di destinazione dei solventi presenti (si veda planimetria pag. 1697 della consulenza acquisita nonché deposizioni testi Magarotto Giancarlo ULSS 12 , esaminato all'udienza 7.12.2007, in ordine ai sopralluoghi effettuati presso l'insediamento dei Servizi Costeri; teste Scatto Livio SPISAL, esaminato all'udienza del 7.12.2007 in ordine ai sopralluoghi del maggio agosto del 2002: entrambi i testi hanno riferito sullo stato dei luoghi e degli impianti, sugli odori nauseabondi sprigionati dai cumuli di rifiuti, sulla prassi di indiscriminata miscelazione di rifiuti delle più disparate provenienze).

L'operazione di triturazione, peraltro, avveniva in assenza totale di sistemi di salvaguardia ambientale e di sistemi di aspirazione delle sostanze libere durante le fasi di apertura e di sconfezionamento, di macinazione e di triturazione dei rifiuti.

Già questa prima osservazione del CT circa lo stato dei luoghi porta a concludere che le uniche attività possibili presso l'impianto erano quelle inerenti alla miscelazione dei rifiuti nonché alla triturazione degli imballaggi contenenti rifiuti e allo stoccaggio.

Ad ulteriore riscontro della pratiche abusive di miscelazione va menzionata la tenuta del tutto illecita dei rifiuti liquidi che venivano immessi in modo del tutto indiscriminato all'interno dei serbatoi.

La procedura che è rimasta sempre la stessa nei periodi di gestione delle due società, comportava la ricezione di rifiuti liquidi di varia tipologia, provenienti dalle più disparate lavorazioni.

Questi rifiuti, costituiti, in buona sostanza, da solventi o da acque madri - che possedevano ognuno un codice CER diverso - venivano poi versati tutti insieme negli stessi silos e all'interno di questi silos evidentemente si mescolavano.

Poi venivano spillati dai silos quando dovevano essere avviati alle loro diverse destinazioni ed, in questo caso, poiché appunto erano il frutto di un mescolamento di diversi rifiuti, non era più in alcun modo possibile comprendere di quale rifiuto si trattasse, anche perché trattandosi di rifiuti liquidi con diverse densità era ben possibile che le frazioni più pesanti si siano stratificate sotto e quelle più leggere invece galleggiassero sulle più pesanti di talché non era in alcun modo possibile comprendere quale tipo di natura e di concentrazione avesse il rifiuto che veniva spillato.

Operazione che da un lato comprometteva in via definitiva la "tracciabilità" del rifiuto, nel senso che detta modalità di tenuta dei rifiuti liquidi rendeva di fatto impossibile ricostruire sulla base dei singoli formulari forniti dalla Servizi Costieri quali fossero le singole partite effettivamente costituenti i carichi prelevati dai suddetti silos per le destinazioni impartite dalla società. Peraltro, si deve rilevare che detta modalità di stoccaggio dei liquidi avveniva in palese contrasto con la prescrizione specifica di cui all'art.16 del decreto autorizzatorio il quale vietava "lo stoccaggio contemporaneo, nello stesso serbatoio, di rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi, ciò al fine di evitarne la declassificazione".

Inoltre, proprio in relazione ai rifiuti liquidi è stata riscontrata la prassi di ricorrere all'espedito di ricorrere all'"espedito" del codice prevalente, o meglio di comodo, nel senso dell'attribuzione alle miscele del codice CER relativo ad uno dei rifiuti mescolati.

La situazione, peraltro, come confermato dal perito Iacucci era continuata con la Ecoveneta sostanzialmente con le stesse modalità e caratteristiche, in particolare riguardo alle operazioni di indiscriminata miscelazione di rifiuti. A riscontro di ciò va menzionata anche la deposizione del teste Persi Paolo (si veda verbale udienza del 10 gennaio 2008), tecnico di laboratorio nei periodi di gestione di entrambe le società, il quale, premettendo che il laboratorio interno all'azienda non era attrezzato in maniera adeguata, riferiva come le operazioni di miscelazione avvenissero soltanto previa una mera verifica di compatibilità "fisica" al solo scopo che dalle miscele non derivassero reazioni chimiche incontrollabili e, quindi, sostanzialmente senza alcuna adeguata verifica analitica e prova sperimentale sui campioni delle singole partite, tale da verificare la compatibilità della miscela nonché la possibilità di trattamento e

smaltimento delle singole partite originare nonché l'assenza di pregiudizio per l'efficacia del trattamento finale. Inoltre il teste chiariva che la scelta dei CER non era in realtà da lui effettuata ma essi venivano attribuiti in base agli accordi già presi con gli impianti di destinazione, secondo una mera scelta commerciale.

Il consulente del pubblico ministero ha completato poi i suoi accertamenti tramite l'analisi documentale consistita in una verifica a campione delle varie movimentazioni di carico e scarico dall'impianto della Servizi Costieri.

Detta analisi ha permesso al dott. Iacucci di riscontrare l'avvenuta realizzazione, in plurimi casi, di operazioni di miscelazione di rifiuti all'esito delle quali, in violazione della normativa, non veniva assegnato alle miscele un codice CER avente ordinale "19" ma bensì veniva utilizzato un codice fra quelli dei rifiuti sottoposti a miscelazione o addirittura in certi casi un codice neppure compreso fra quelli dei rifiuti miscelati.

A titolo meramente esemplificativo dei numerosi esempi trattati nella consulenza del CT del PM, si veda quello relativo alla partita inviata con formulario 8932/01 dell'8.5.2003 da Servizi Costieri a Laterlite S.p.A., avente il codice CER 070104*, costituita invece anche dalla miscela con altre tipologie di rifiuti (con CER070504*, CER070708*, CER070505*, CER1603005*, CER1406003*, CER140601, CER140603*, CER070708*, CER070501*), molti dei quali non conferibili presso detto impianto (si veda pagg. 13 e ss. della consulenza del CT del PM).

In altri casi, il codice che veniva attribuito alle miscele eterogenee di rifiuti era rappresentativo soltanto di uno dei rifiuti frutto della miscelazione. Altre volte ancora - ed è il caso ad esempio del formulario 8927/01 (si veda pag.31 della consulenza del CT del PM) - al rifiuto veniva assegnato un codice del tutto diverso (CER070104*) da quello che gli era stato attribuito dal produttore del rifiuto (CER070108*), senza che il rifiuto avesse subito alcun tipo di trasformazione.

Ancora, a riscontro della gestione illecita di rifiuti, in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione appare opportuno menzionare l'episodio relativo alla gestione dei rifiuti inviati da parte della Soris, di Serravalle Scrivia.

In questo caso si trattava di rifiuti contenenti acido solforico.

0
2

La predetta società li aveva inviati alla Servizi Costieri affinché provvedesse alla loro triturazione, operazione resa complicata appunto dal fatto che si tratta di rifiuti che, per il loro elevato contenuto di solfuri, sprigionano sostanze maleodoranti.

Ebbene questi rifiuti, non solo, in violazione dell'articolo 15 del provvedimento autorizzativo, sono rimasti stoccati presso la Servizi Costieri S.r.l. per oltre un anno, senza essere avviati a smaltimento, con ciò dimostrando che la Servizi Costieri aveva accettato di ricevere tali rifiuti senza detenere dei precisi canali per il loro smaltimento. Ma poi, trascorso un anno, la Servizi Costieri li ha rispediti alla Soris – con causale recupero sostanze inorganiche – cambiandogli anche codice identificativo CER. E ciò senza che la Servizi Costieri abbia compiuto su questi rifiuti alcun tipo di attività.

Dai superiori accertamenti ~~ne~~ consegue la prova evidente della violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in ordine alle modalità di stoccaggio, gestione e miscelazione dei rifiuti da parte di entrambe le società nonché la prassi ricorrente ma assolutamente abusiva (anche sulla base di quello che già si avuto occasione di osservare a proposito di Nuova Esa) di identificare le miscele di rifiuti con il cosiddetto codice di comodo anziché con il corretto codice con ordinale "19", con tutte le conseguenze già ampiamente trattate in ordine alla corretta possibilità di smaltimento delle singole partite di rifiuti costituenti le miscele.

Vanno adesso presi in esame gli accertamenti da cui è emersa la sistematica violazione, posta in essere da entrambe le società nei periodi di rispettiva gestione, dell'art.27 del decreto autorizzatorio (capi I e K) che si è sostanziata in molteplici invii di partite di rifiuti ad impianti che non erano autorizzati a riceverli.

Oltre a richiamare quanto già detto in ordine all'invio da parte della Servizi Costieri alla discarica di Adria della Soceic di rifiuti incompatibili con l'autorizzazione detenuta da detto ultimo impianto, vanno qui esaminate le vicende particolarmente significative inerenti la gestione dei rifiuti provenienti dal Consorzio Medio Chiampe ~~o~~ e dall'AIM di Vicenza da parte delle due società Servizi Costieri ed Ecoveneta.

Al riguardo, il consulente del Pubblico Ministero ha dato conto delle risultanze delle verifiche esperite con riguardo ai "flussi" di rifiuti transitati nella Servizi Costieri e quindi da essa gestiti con riferimento ai fanghi industriali ricevuti dal depuratore di Montebello Vicentino.

Precisamente il dottor Iacucci ha evidenziato che questo depuratore, gestito dal Consorzio Medio Chiampo S.p.A., era al servizio degli scarichi della pubblica fognatura dei Comuni di Montebello Vicentino e Zermeghedo nonché delle discariche industriali del polo conciario.

Si trattava di un depuratore avente un processo chimico - fisico ed uno biologico a due stadi con la funzione di produrre dei fanghi per abbattere i metalli presenti nei reflui scaricati.

Nel tempo, il consorzio era stato anche autorizzato al trattamento di rifiuti speciali in conto terzi, rifiuti che venivano trasportati all'impianto a mezzo autobotte e costituiti da reflui provenienti dallo spurgo di pozzi neri, da rifiuti liquidi costituiti da percolato di discariche o generati da altre attività industriali.

È accaduto che il Consorzio Medio Chiampo S.p.A., che normalmente confinava i fanghi prodotti dai trattamenti chimico-fisico e biologico esperiti presso il depuratore in una propria discarica di seconda categoria di tipo B, non avendo temporaneamente la disponibilità di tale discarica, si era visto costretto ad appaltare l'attività di carico trasporto e smaltimento in sito idoneo o di trattamento con successivo collocamento definitivo dei propri fanghi a Servizi Costieri a partire dal 30 gennaio 2002.

In base a detto contratto, la Servizi Costieri assumeva l'onere di effettuare il servizio di caricamento, trasporto, con successivo collocamento definitivo dei fanghi disidratati od essiccati identificati con codice CER190804 prodotti dall'impianto Medio Chiampo (codice CER corrispondente, dopo la transcodifica al CER190814, che designa i fanghi industriali).

Nel capitolato d'appalto era espressamente previsto che nel depuratore in parola dovevano confluire anche i reflui di scarichi industriali, per un volume giornaliero così suddiviso: 8.500 metri cubi di liquami industriali, di cui il 90% proveniente da industrie conciarie, e 4500 metri cubi di liquami civili.

I fanghi in questione, derivando da reflui industriali, si presentavano ricchi di cromo e di zinco (presenti, il primo, nella misura di 30.000 milligrammi per chilo; ed il secondo nella misura di 3.600 milligrammi per chilo).

La stessa Servizi Costieri aveva commissionato un'analisi su questi fanghi al laboratorio Chelab il quale li aveva analizzati ai fini dello smaltimento ed aveva concluso che tali fanghi erano smaltibili in una discarica di seconda categoria tipo B,

ovvero in una di quelle discariche presso la quali potevano essere smaltiti rifiuti speciali pericolosi e rifiuti tossico-nocivi (Vedi rapporto di prova 02/14864 del 25.10.2002, prodotto dal PM nel falcone 33/61).

Gli accertamenti esperiti hanno consentito di verificare che la Servizi Costieri, nel periodo temporale in cui ha svolto siffatto servizio, ha ritirato dal Consorzio Medio Chiampo, all'incirca 27.357.050 chili di fanghi, presi in carico presso il suo impianto di stoccaggio con causale di trasferimento D15 (deposito preliminare) di cui complessivi 5.321.940 chili di fanghi, si riferiscono però soltanto ai carichi inviati agli impianti di compostaggio quali la Biofert, la Pellini, la Agriflor di Quaranta R. S.r.l. la Siser, la RFG (si veda deposizione del CT pagg. 104, 105, 116 udienza 29 ottobre del 2007 nonché pagg.83 e 84 verbale udienza 8.11.007).

Per comprendere come funzionasse siffatta procedura sono stati acquisiti agli atti del dibattimento alcuni formulari inerenti rifiuti provenienti dal depuratore di Montebello Vicentino ricevuti dalla Servizi Costieri, corredati dai formulari in uscita associati.

È questo il caso dei rifiuti indicati nel formulario 3860/01 del 17.05.2002, inerente l'avvio del rifiuto dal Consorzio Medio Chiampo alla Servizi Costieri, e del formulario numero 7721/01 del 17.05.2002 che riguarda l'avvio del medesimo rifiuto dalla Servizi Costieri alla Pellini S.r.l..

Ancora, sotto il profilo della quantificazione si deve fare riferimento a quanto sostenuto dall'imputato Giuliano GOTTARD, il quale ha indicato un quantitativo ancor maggiore di complessivi 9.478,25 tonnellate di rifiuti provenienti da Medio Chiampo ed avviati a recupero dalla Servizi Costieri (secondo la seguente specifica: Agriflor di Quaranta R. S.r.l. 65,84 tonnellate, Biofert S.r.l. 672,72 tonnellate, Coimpo, 30,20 tonnellate, Pellini 6.675,24 tonnellate, RFG 1274,35 tonnellate, Siser 759,90 tonnellate (vedi esame dell'imputato Gottard all'udienza del 10 gennaio 2008).

Detti impianti di compostaggio erano idonei a trattare secondo le autorizzazioni acquisite in atti soltanto rifiuti provenienti dalla depurazione di reflui civili e, come tali, caratterizzati da matrici prevalentemente organiche e biologiche, quali azoto e carbonio organico. I conferimenti della Servizi Costieri, di cui si è sopra trattato, hanno avuto invece ad oggetto fanghi derivati anche dalla depurazione di reflui industriali, i quali contenendo elevate concentrazioni di zinco e di cromo, non

potevano essere recuperati mediante impiego in agricoltura (secondo le disposizioni normative previste dal DL 99/92, richiamato dal D.M. 5 febbraio 1998), ma avrebbero dovuto essere avviati ad una discarica di tipo 2B.

Peraltro deve essere sottolineato che lo stesso produttore consorzio Medio Chiampo, nei certificati analitici che accompagnavano i carichi avviati alla Servizi Costieri, aveva evidenziato la presenza nei fanghi di concentrazioni di cromo e di zinco ampiamente superiori a quelli richiesti dalla normativa per l'avvio al compostaggio.

Tutto ciò considerato, pertanto, sia per le caratteristiche dei fanghi risultanti dal contratto concluso con il Consorzio, sia la loro caratterizzazione effettuata dal produttore nonché, infine, dalla stessa verifica analitica compiuta dalla società, appariva evidente l'impossibilità di avviare detti fanghi al compostaggio.

Non si può che concludere che l'unica ragione plausibile di detta destinazione era il maggior profitto che così poteva essere conseguito.

Il consulente del pubblico ministero si è poi soffermato su un secondo flusso di rifiuti, transitati attraverso l'impianto della Servizi Costieri e successivamente, a partire dal primo giugno 2003, dalla Ecoveneta: quello dei fanghi provenienti dai depuratori gestiti dall'AIM S.p.A. di Vicenza.

All'epoca dei fatti l'AIM S.p.A. gestiva due depuratori: il primo, denominato "1700 Sant'Agostino", che trattava gli scarichi della pubblica fognatura della parte ovest della città di Vicenza e del Comune di Costabissara, nonché gli scarichi degli insediamenti industriali presenti nell'area industriale della città di Vicenza; il secondo depuratore, denominato "1300 Città di Vicenza", trattava gli scarichi della pubblica fognatura della parte est della città di Vicenza, nonché reflui da spurgo acque domestiche e rifiuti liquidi da attività agroalimentari.

Analogamente a quanto era accaduto al Consorzio di Medio Chiampo, si è accertato che anche per l'AIM S.p.A. si era verificata una temporanea indisponibilità delle discariche di cui solitamente si avvaleva questa società per convogliare i rifiuti derivanti dai depuratori. Conseguentemente il servizio era stato appaltato alla Servizi Costieri sia per lo smaltimento delle sabbie di entrambi i depuratori che dei soli fanghi reflui dell'impianto di Sant'Agostino (vedi contratto del 17.10.2000 contenuto in faldone 33/61 del PM).

Nel contratto stipulato, le sabbie della sezione di dissabbiatura venivano identificate con codice CER 190802, ed anche per questo tipo di rifiuto era stato previsto lo *smaltimento definitivo in discarica di seconda categoria tipo B*; parimenti analoga destinazione era prevista per i fanghi di supero, identificati col codice CER 190804 (che dopo la transcodifica è stato trasformato in CER190814), (vedi analisi prodotte all'udienza 7.12.2007 che evidenziavano nei fanghi AIM presenza di cromo, zinco, nichel, piombo).

In proposito il consulente ha chiarito come la qualificazione dei fanghi attribuita in sede contrattuale dalla AIM S.p.A. fosse da ritenersi assolutamente corretta.

Anche in questo caso, la stessa Servizi Costieri aveva commissionato un'analisi sui fanghi al laboratorio Chelab, il quale li aveva analizzati ai fini dello smaltimento ed aveva confermato la loro destinazione in discarica di seconda categoria tipo B (vedi certificato analitico Chelab numero 01/106619 del 26.9.2001).

Sotto l'aspetto della quantificazione, gli accertamenti esperiti hanno consentito di verificare che la Servizi Costieri, nel periodo temporale di affidamento del servizio, aveva ritirato complessivamente dall'AIM, tra l'ottobre del 2000 ed il gennaio del 2003, 3.910.040 chili di fanghi, i quali sono stati presi in carico dalla Servizi Costieri presso il suo impianto di stoccaggio sempre con causale deposito preliminare.

Dal canto suo l'imputato Giuliano GOTTARD - tanto in sede di spontanee dichiarazioni che, poi, in sede di esame - ha quantificato in complessivi 2986,60 tonnellate i fanghi AIM avviati a recupero dalla Servizi Costieri (secondo la seguente specifica: Agri Eco System Control S.c.r.l. 1525,60 tonnellate, Bio.ge.co. S.r.l. 305,16 tonnellate, Ecofertil 33,88 tonnellate, Masan s.r.l. 160,50 tonnellate, Nimar S.r.l. 256,82 tonnellate, Sapa s.r.l. 162,04 tonnellate, Valli s.r.l. 80,90 tonnellate, Verde Italia 462,66 tonnellate).

E che questi rifiuti non potessero essere in nessun caso destinati al compostaggio lo conferma anche il teste Sacchiero, dipendente dall'AIM S.p.A produttore del rifiuto.

Il teste, esaminato all'udienza del 18.12.2007, ha dichiarato che i fanghi AIM S.p.A., prodotti dal depuratore di S. Agostino, erano connotati dalla presenza di metalli pesanti e dovevano essere inviati in discarica, non essendo assolutamente compostabili.

Siffatta affermazione trae la propria ragion d'essere dalle analisi periodicamente fatte effettuare dall'AIM S.p.A., tramite laboratorio accreditato, su detti fanghi, connotati da una notevole presenza di nichel, in correlazione alla depurazione delle acque reflue di alcune acciaierie della zona.

Del resto, per la AIM S.p.A. avviare i fanghi al compostaggio sarebbe stato alquanto più vantaggioso ma, a detta del teste Sacchiero, *non era possibile rischiare*.

Si trattava di una decisione che riposava su anni di esperienza e di verifica analitica dei fanghi nonché dalla conoscenza del processo produttivo del rifiuto e delle caratteristiche di quest'ultimo.

Nonostante ciò, gli accertamenti esperiti hanno evidenziato che i fanghi AIM, ritirati dalla Servizi Costieri, sono stati avviati per parte consistente abusivamente a recupero presso impianti di compostaggio.

E ciò in palese violazione delle norme che consentono unicamente per i fanghi che provengono dalla depurazione di reflui civili, in quanto caratterizzati da matrici prevalentemente biologiche, l'avvio ad impianti di compostaggio, diversamente dai fanghi che derivano anche dalla depurazione di reflui industriali, non detenendo caratteristiche tali da consentire il loro utilizzo in agricoltura. Infatti, per avviare questo ultimo tipo di fanghi al compostaggio è necessario che essi conformi ai rigorosi parametri imposti dal DM 5.2.1998 ai punti 16.1 e 16.1.2 lettera m) il quale ultimo, facendo esplicito richiamo al decreto legislativo n. 99/92, richiede come condizione necessaria che essi non superino i valori massimi di concentrazione di taluni metalli pesanti (cadmio, mercurio, nichel, piombo e rame) ed, inoltre, detengano specifiche caratteristiche agronomiche (concentrazioni minime dei parametri carbonio, azoto e fosforo).

Nelle analisi fornite dall'AIM S.p.A. – peraltro con esiti costanti nel corso del tempo – emergeva chiaramente la presenza dei suddetti metalli, oltre i limiti consentiti, circostanza questa che forniva un'evidenza certa per il soggetto che li riceveva per la gestione che essi provenivano dalla depurazione anche di reflui industriali non depurati, dato che, diversamente, tali valori sarebbero assolutamente inspiegabili.

Quindi, in conclusione: sia la provenienza (trattasi di fanghi correlati alla depurazione di reflui almeno in parte industriali, certamente non assimilabili ai reflui civili) che le

190

caratteristiche analitiche dei suddetti fanghi non ne consentivano l'avvio a compostaggio.

Non vale altresì ad escludere o ad attenuare la responsabilità di Servizi Costieri la circostanza che plurime partite di rifiuti miscelati tra loro, siano poi stati avviate all'incenerimento e ciò in quanto – come ha sul punto rilevato il consulente del PM - questa destinazione finale non vale ad escludere lesioni sostanziali del bene ambiente: se infatti si considera che gli inceneritori “lavorano tutti a basse percentuali di cloro” e la miscelazione di rifiuti contenenti cloro con rifiuti che non lo contengono può aver l'effetto di diluire fittiziamente il contenuto del cloro, si comprende che a seguito delle operazioni di miscelazione possono essere stati smaltiti dalla Servizi Costieri rifiuti presso impianti che non erano idonei a riceverli.

Ciò confuta l'affermazione del CT Biancani che ⁱⁿ via del tutto generica ha sostenuto che il fatto che molte partite di rifiuti miscelati siano stati destinati all'incenerimento costituisce comunque condotta più garantista per l'ambiente e tale da rendere irrilevante l'attribuzione di codice CER scorretti. Infine, non può condividersi neppure l'affermazione sostenuta dal CT Biancani secondo cui il provvedimento autorizzativo consentiva alla società l'esperimento di qualsiasi tipo di miscelazione, essendo ciò confutato dalla mera lettura della prescrizione dell'art.13 (peraltro in attuazione dell'art.9 del decreto Ronchi) secondo cui le partite omogenee di rifiuti, risultanti dalle miscelazioni, devono mantenere inalterate le possibilità di trattamento e smaltimento delle singole partite originarie, prescrizione ^{che} sottende che la miscelazione avvenga tra partite omogenee di rifiuti.

Quanto premesso consente di ritenere assolutamente provata la sussistenza delle contravvenzioni contestate ai capi D, E, I e K nei confronti di entrambe le società. Infatti, sebbene con la gestione della Ecoveneta si sia potuto ravvisare un timido tentativo di riportare la società ad un'attività gestionale meno difforme dalle previsioni normative, tuttavia, le condotte abusive di maggior rilevanza di cui si è sin qui trattato sono rimaste sostanzialmente invariate, con particolare riferimento alla irregolare modalità di tenuta dei rifiuti, alla indiscriminata miscelazione degli stessi, all'attribuzione di CER non corretti nonché, infine, all'abusivo invio dei rifiuti alle destinazioni finale.

In particolare, con riguardo alla vicenda più significativa della gestione dei fanghi AIM appare assolutamente non condivisibile la tesi difensiva, secondo cui, avendo la società provveduto a far analizzare una partita di fanghi provenienti dall'AIM appena assunta la gestione dell'impianto (vedi rapporto di prova n. IRMA 2003/0001, referto del 4 giugno del 2003) ed avendo ritenuto conformi i parametri chimici ai fini dell'avvio al compostaggio, ciò avrebbe tranquillizzato la società per tutto il successivo periodo per l'invio di detti fanghi ai siti di compostaggio sopra indicati.

pre
Premesso che ai sensi del DM 5.2.1998, art. 16 e delle normative cui esso fa richiamo, ai fini della produzione del compost, sono utilizzabili i fanghi derivanti dagli impianti di depurazione al servizio degli insediamenti civili e da insediamenti produttivi purché i loro scarichi siano assimilabili a quelli provenienti dai predetti insediamenti.

Non possono essere quindi utilizzati per la realizzazione di compost quei fanghi che provengano da scarichi industriali che non siano assimilabili a quelli abitativi e, cioè, che non rispettino la condizione di cui alla lettera m) dell'art.16.1.2 del D.M. 5 febbraio 1998, che prevede che non vengano superati i valori massimi di concentrazione di metalli pesanti (cadmio, mercurio, nichel, piombo, rame, cromo e zinco) mentre richiede concentrazioni minime di azoto, carbonio e fosforo (vedi richiamo all'art.3 D.L. n.99/1992).

Ciò premesso pertanto non basta che astrattamente, come codicistica, il fango proveniente da scarichi industriali sia astrattamente conferibile ai sensi della lett m) del decreto citato, ma occorre anche che esso rientri nei parametri chimici sopra indicati.

Con ciò, quindi, è smentito l'assunto difensivo secondo cui i fanghi provenienti da AIM (aventi tutti CER190814; così come identificato dopo la transcodifica, e rientrante nei CER suscettibili di essere avviati al compostaggio; vedi art.16.1. lett m) del DM 5 febbraio 1998) per ciò solo fossero idonei ed essere avviati ad impianti di compostaggio. Pertanto, anche a voler ritenere assolutamente attenibile quell'unica analisi effettuata sui fanghi AIM da Ecoveneta (di cui però manca qualsiasi riferimento preciso alla partita campionata), tuttavia va rilevato che essa risulta eseguita omettendosi di valutare il parametro essenziale del cromo richiesto espressamente dall'allegato IIB cui rinvia l'art.11, comma terzo del D.Lgs n.99/92.

Ciò premesso diventa assolutamente irrilevante anche l'argomentazione difensiva secondo cui nessun addebito può essere mosso alla Ecoveneta di non aver reiterato le analisi dei fanghi AIM in relazione a ciascun carico, atteso che ai sensi della previsione contenuta dall'art.11 del D.Lgs cit. tale obbligo si impone ogni sei mesi a meno che non si verifichi, prima del decorso di questo periodo, un cambiamento sostanziale nella qualità delle acque trattate.

L'irrilevanza dell'argomentazione deriva dal fatto che quell'unica analisi non poteva certo "tranquillizzare" Ecoveneta, in quanto mancante dell'essenziale parametro del cromo a fronte di una caratterizzazione specifica e costante nel tempo dei propri fanghi da parte del produttore AIM che rendeva palese che in essi confluivano reflui industriali non depurati e quindi senz'altro contenenti il pericoloso metallo.

CAPO G - L'imputazione concerne la predisposizione da parte di Servizi Costieri di formulari di identificazione dei propri rifiuti con indicazione di CER impropri o cosiddetti "di comodo".

Richiamando qui quanto già esposto sub capo F relativo alle condotte ascritte a Nuova Esa, e quindi alle previsioni del decreto Ronchi in ordine al contenuto e alle modalità di compilazione dei formulari di identificazione per i rifiuti da trasportare anche per la Servizi Costieri l'istruttoria dibattimentale ha ampiamente dimostrato abbia effettuato il trasporto di rifiuti presso i siti di destinazione accompagnando i carichi con formulari attestanti la presenza di rifiuti non pericolosi (con l'indicazione o di un CER prevalente ovvero di un CER di comodo), quando invece dai riscontri effettuati è emerso che i carichi erano costituiti da miscele di rifiuti anche pericolosi, senza evidenziare la natura di miscela che avrebbe dovuto imporre l'utilizzo dell'ordinale "19" nonché la composizione e le caratteristiche dei rifiuti che componevano le miscele. Sul punto si richiama quanto esaurientemente già esposto ai capi precedenti circa gli accertamenti del dott. Iacucci nonché le dichiarazioni dello stesso Gottard Giuliano (che confermava la prassi di attribuire alle miscele il codice prevalente) nonché le dichiarazioni di Persi Paolo che confermava come la prassi operativa di miscelazione e di attribuzione dei codici (scelti solo secondo una logica commerciale) sia stata seguita dalla società.

Infine, si deve anche qui richiamare quanto già abbondantemente precisato in ordine alla non divisibilità dell'assunto difensivo secondo cui, quanto meno prima del 2002, nella prassi delle aziende operanti in questo settore era consueto l'utilizzo del cosiddetto codice prevalente. Tant'è che la stessa autorizzazione detenuta dalla

100

Servizi Costieri contemplava tra i codici di rifiuti suscettibili di ricezione presso l'impianto codici avente ordinale 19 per identificare le miscele di rifiuti; nonché, in taluni casi, Servizi Costieri ha effettivamente utilizzato anche prima del 2002, per caratterizzare le proprie miscele di rifiuti, detto codice, con ciò dimostrando di ben conoscere quale fosse la procedura corretta (vedi, in via esemplificativa, 8921/01 inerente il carico inviato alla Ecomar S.r.l con CER 1902904).

È evidente che attraverso la prassi del codice prevalente o di comodo la società ha conseguito lo scopo finale di avviare impropriamente miscele di rifiuti ad impianti inidonei a ricevere quanto meno talune dei singoli componenti delle miscele, violazione questa non certo solo formale ma all'evidenza sostanziale in quanto in questo modo sono stati occultati (volutamente) tipologie di rifiuti, pregiudicando per l'impianto di destinazione l'effettiva natura dei carichi e quindi anche il loro corretto smaltimento.

Quindi risulta pienamente provata la fattispecie contestata sub art 52, comma 3°, decreto Ronchi che qualifica come ipotesi delittuosa (punita ex art 483 c.p.) la condotta di chi indichi nel formulario di identificazione dei rifiuti dati incompleti o inesatti in relazione a rifiuti pericolosi.

A supporto della fraudolenta predisposizione dei formulari nonché del ricorso frequente alla predisposizione di falsi certificati di analisi accompagnatori dei carichi possono essere citate alcune conversazioni telefoniche intercettate, ~~dando conto~~ che praticamente l'intero compendio delle intercettazioni dei soggetti che gravitavano intorno alla Servizi Costieri evidenzia pratiche illecite di ogni tipo e decisamente spregiudicate.

Ad esempio, vanno citate le telefonate 2310 del 2002 prog.1234; la 1211 del 23.10.2002 intercorsa tra Gardenal ed Armando della Chelab in cui il primo esorta il secondo a predisporre due rapporti di analisi chiaramente falsi in relazione al potere calorifico dei rifiuti in ordine ai rifiuti da inviare alla discarica gestita dalla Laterite; richiesta avallata da detto Armando, sia pure con manifestazione di vivo disappunto e di preoccupazione, nella successiva telefonata 25.10.2002, prog. 1919 ove i due concordano i singoli elementi che deve avere il certificato di analisi falso.

Merita ancora menzione la conversazione prog.4938 del 12.11.2002, ove Vincenzi Rino, quale direttore dell'impianto, conversando con tale Antonella espressamente dice "a parte che noi riusciamo ad imbrogliare le analisi"

atto anche la predisposizione di certificati di analisi falsi, integra dell'art.52, comma terzo ultima parte del D.Lvo. n.22/97.

le condotte imputabili a Servizi Costieri ed Ecoveneta, riguardo to di via Righi nei periodi di rispettiva competenza, debbono sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo il delitto previsto dall'art.53 bis del decreto Ronchi (condotta attualmente disciplinata dall'art. 260 del D.Lvo n. 152/06) il quale, per come già precisato, richiede un'attività organizzata d'impresa volta alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, condotta accompagnata dal dolo specifico del conseguimento dell'ingiusto profitto.

Sotto il profilo oggettivo si devono richiamare i numerosi accertamenti espletati in ordine ai flussi di rifiuti transitati e quindi gestiti illecitamente dalle due società, ed in particolare le vicende più eclatanti riguardanti la gestione illecita dei fanghi provenienti dai depuratori di Medio Chiampo (solo per Servizi Costieri s.r.l.) e della AIM S.p.A. (invece per entrambe le società nei periodi di rispettiva attività), fanghi che come si è visto, con operazioni di micro giro bolla - e, quindi, senza alcun tipo di trattamento - sono stati, per consistenti quantitativi (cfr. stime effettuate in sede di spontanee dichiarazioni dallo stesso Gottard Giuliano all'udienza del 8.11.07, precisate alla successiva del 10.01.08) avviati al recupero presso impianti di compostaggio sebbene le società li avessero ricevuti dal produttore con causale di smaltimento. Tale illecita gestione appare di particolare gravità se si considera che detti fanghi, caratterizzati per la loro provenienza industriale da matrici inquinanti e particolarmente pericolose per la salute umana, sono andati impiegati direttamente in agricoltura con tutti gli evidenti profili di pericolo per l'ambiente e la salute umana.

Anche per le gestioni della Servizi Costieri e della Ecoveneta, pertanto, è ravvisabile l'esistenza di un'organizzazione di impresa, con impiego di strutture, mezzi e persone a ciò destinate, avvenuta sistematicamente in spregio alla normativa di settore ed alle prescrizioni contenute negli atti autorizzatori e volta alla prevalente gestione abusiva dei rifiuti, secondo le modalità più volte riferite: vale a dire tramite il consistente avvio al recupero di rifiuti presi in carico dalle società per lo smaltimento, realizzato tramite l'indebita miscelazione di partite eterogenee, la predisposizione di formulari di identificazione falsi, talora accompagnati anche da certificati di analisi parimenti falsi, nonché mediante l'attribuzione di un codice CER "di comodo", compatibile con i siti di destinazione ma sostanzialmente finalizzata ad occultare le tipologie di rifiuti confluiti nelle miscele, non smaltibili nei siti scelti.